

Quaderno di Campagna digitale entro il 31 dicembre 2026: cosa cambia per chi fa trattamenti fitosanitari (anche con drone)

Il decreto MASAF 30 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2026, ha fissato al 31 dicembre 2026 il termine per convertire in formato elettronico il registro dei trattamenti fitosanitari — il Quaderno di Campagna. Dal 1° gennaio 2027 l'obbligo scatta per tutti. La guida spiega cosa cambia, chi deve compilare cosa nel caso dell'irrorazione con drone in conto terzi (il punto giuridicamente più scivoloso), come funziona l'integrazione con SIAN e PCG, e quali sanzioni si applicano in caso di registro mancante o falso.

Quaderno di Campagna digitale entro il 31 dicembre 2026: cosa cambia per chi fa trattamenti fitosanitari (anche con drone)

Il 30 dicembre 2025 il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste ha firmato il decreto che fissa il calendario di digitalizzazione obbligatoria del registro dei trattamenti fitosanitari — il documento che in Italia tutti chiamano *Quaderno di Campagna* (QdCA). Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 aprile 2026. Le due date che contano:

- 31 dicembre 2026: termine ultimo per convertire i registri cartacei in formato elettronico (chi parte adesso lo fa in regime volontario).

- 1° gennaio 2027: l'obbligo scatta per tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

L'origine della stretta è europea: Regolamento (UE) 2023/564 e successivo Regolamento esecutivo (UE) 2025/2203, che impongono agli Stati membri la tracciabilità digitale dei trattamenti fitosanitari come parte degli adempimenti della PAC 2023-2027 e della strategia *Farm to Fork*.

Per un operatore UAS che fa spraying in conto terzi il QdCA digitale è un punto particolarmente delicato: il registro è dell'utilizzatore professionale, ma il contoterzista è il soggetto che ha materialmente eseguito il trattamento. Chi compila cosa cambia nel cartaceo (delega informale) rispetto al digitale (un solo registro, un solo soggetto firmatario). Questa guida sistematizza il quadro.

Disclaimer: questa guida non sostituisce un parere legale. Le date, i moduli SIAN e le specifiche tecniche sono in evoluzione e potrebbero subire proroghe o aggiustamenti. Verificare sempre la versione corrente del decreto MASAF 30 dicembre 2025 sul portale www.politicheagricole.it e l'area SIAN dedicata.

01 Cos'è il QdCA e perché diventa digitale

Il Quaderno di Campagna è il *registro dei trattamenti fitosanitari* previsto dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 (recepimento Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi). L'art. 16 stabilisce che gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere e conservare presso l'azienda un registro in cui riportare i trattamenti eseguiti durante la stagione culturale.

Le specifiche tecniche di compilazione sono nel D.M. 22 gennaio 2014 (Piano d'Azione Nazionale — PAN). Fino ad oggi il registro poteva essere cartaceo, in formato libero purché contenesse i dati richiesti. Il *Quaderno di Campagna* commerciale di Image Line, i fac-simile delle ASL provinciali e i registri da cartoleria sono tutti varianti dello stesso documento.

Cosa cambia con la digitalizzazione

Il Reg. (UE) 2023/564 ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di garantire la tenuta elettronica dei registri fitosanitari, con tracciabilità completa di sostanze attive e quantitativi e tempi di registrazione brevi.

Il Reg. esecutivo (UE) 2025/2203 ne ha definito le specifiche operative. L'Italia, avvalendosi della proroga prevista dal regolamento esecutivo, ha scelto come data di entrata in vigore generalizzata il 1° gennaio 2027 — fissando però come soft deadline per la migrazione il 31 dicembre 2026 (art. 1 del decreto MASAF).

A regime il QdCA digitale:

- È integrato in SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), nell'area dedicata al *fascicolo aziendale*.
- È associato al Piano Colturale Grafico (PCG) della singola azienda agricola: ogni trattamento è agganciato a una specifica particella catastale geo-riferita.
- Va aggiornato entro 30 giorni dall'esecuzione del trattamento (termine confermato dal regolamento europeo, allineato con l'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 150/2012).
- È interoperabile con i software di mercato (Image Line *Quaderno di Campagna*, xFarm, Bayer FieldView, Syngenta Cropwise, registri delle filiere certificate Global G.A.P. / SQNPI) tramite API SIAN dedicate.

02 Le due date che contano (e cosa potete ancora scegliere)



SCHEMA – LE DUE DATE DEL QDCA DIGITALE

Data	Cosa scatta	Regime
Oggi → 31 dicembre 2026	Migrazione volontaria al digitale	Cartaceo ancora valido; chi parte ora lo fa con calma
31 dicembre 2026	Termine ultimo conversione registri cartacei	Soft deadline: oltre, si è "non ancora migrati" ma non ancora sanzionati
1° gennaio 2027	Obbligo generalizzato per tutti gli utilizzatori professionali	Il cartaceo non è più ammesso; sanzioni art. 24 D.Lgs. 150/2012 piene

Cosa significa concretamente: chi oggi è in regola col QdCA cartaceo non commette violazione per non aver ancora migrato — ha tempo fino al 31/12/2026 per organizzarsi e fino al 1/1/2027

per la chiusura definitiva. Chi invece non aveva nemmeno il registro cartaceo è già sanzionabile, e lo è oggi: la digitalizzazione non sospende l'obbligo del registro in sé, lo cambia di forma.

Possibili proroghe

Il calendario è stato già più volte ritoccato (la versione 2024 prevedeva il 2025 come data di scatto). Una parte significativa del settore (CIA Emilia Romagna, Confagricoltura, alcune cooperative) sta chiedendo un'ulteriore proroga per le piccole aziende. Non escludiamo che entro fine 2026 esca un decreto correttivo. Pianificate sulla base dell'attuale 31/12/2026 ma seguite gli aggiornamenti sul portale MASAF e sui canali delle organizzazioni di categoria.

03 Chi compila il QdCA quando il trattamento lo fa un contoterzista UAS

Questo è il punto più delicato per la nostra audience. La logica giuridica del registro non cambia con il digitale, cambia il vincolo formale: nel cartaceo si poteva tollerare una compilazione successiva su delega informale, nel digitale c'è un solo soggetto autenticato in SIAN che firma elettronicamente, e quel soggetto è l'utilizzatore professionale titolare del fascicolo aziendale — non il contoterzista.

Il principio normativo

L'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 150/2012 parla di "*utilizzatori professionali*" e li definisce per rinvio all'art. 3 lett. e) del decreto stesso: persona che utilizza i prodotti fitosanitari nell'ambito della propria attività professionale, *compresi gli operatori, i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi sia del settore agricolo che di altri settori*.

In termini operativi nel circuito agricolo italiano, "utilizzatore professionale" è chi ha il certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (il "patentino fitosanitario" o *abilitazione PAN*). Quel certificato è personale, non aziendale.

Le tre configurazioni possibili nell'irrorazione UAS

Configurazione	Chi acquista il prodotto	Chi pilota il drone	Chi tiene il QdCA
A. Azienda agricola con drone proprio	Azienda agricola	Pilota dipendente o titolare (con patentino)	Azienda agricola (registro unico)

Configurazione	Chi acquista il prodotto	Chi pilota il drone	Chi tiene il QdCA
		fito + patentino UAS)	
B. Azienda agricola che si fa "noleggiare" drone + pilota (contoterzista)	Azienda agricola	Pilota del contoterzista	Azienda agricola — il contoterzista emette <i>scheda di trattamento</i> da allegare
C. Operatore UAS che fornisce "trattamento chiavi in mano" (acquista anche il prodotto)	Contoterzista UAS	Pilota del contoterzista	Contoterzista UAS — il prodotto è suo, lui è utilizzatore professionale

La configurazione B è la più comune nel contoterzismo aerospray (l'agricoltore acquista il fitofarmaco col proprio patentino, il contoterzista esegue) ed è anche la più problematica nel passaggio al digitale:

- Nel cartaceo, il contoterzista compilava una *scheda di trattamento* (data, prodotto, dose, particella, condizioni meteo) che l'agricoltore allegava al proprio QdCA.
- Nel digitale, l'agricoltore deve inserire i dati a SIAN entro 30 giorni — ma materialmente non ha visto il trattamento. Si fida della scheda del contoterzista.

La soluzione operativa (e l'opportunità di servizio)

Il regolamento esecutivo UE prevede l'interoperabilità tra software, quindi tecnicamente il contoterzista può:

1. Compilare il trattamento nel proprio gestionale di campo (xFarm, Image Line, software proprietario).
2. Trasmetterlo via API al SIAN del cliente, previa delega del cliente registrata nel fascicolo aziendale.
3. Il cliente firma digitalmente la registrazione confermando i dati.

Per chi fa contoterzismo è una opportunità di lock-in del cliente: chi gestisce in modo pulito la trasmissione SIAN del QdCA per i propri clienti diventa difficile da sostituire. Per chi non si attrezza, viceversa, è un rischio: il cliente cerca contoterzisti che gli risolvano l'adempimento, non solo che irrorino.

Errore frequente da non commettere: pensare che il contoterzista possa tenere il QdCA al posto del cliente "tanto è uguale". Non è uguale. Il QdCA è dell'utilizzatore professionale titolare del fascicolo aziendale. Se il contoterzista compila il proprio registro "fittizio" per il cliente senza

delega formale e firma digitale del cliente, nessuno dei due è in regola: il contoterzista perché non è il soggetto obbligato, il cliente perché non ha un registro firmato.

04 Cosa va dentro al QdCA digitale (dati minimi)

I dati per singolo trattamento richiesti dall'allegato III del D.M. 22 gennaio 2014 + integrazioni del Reg. UE 2023/564:

Campo	Esempio	Note
Data del trattamento	12 maggio 2026	Data effettiva di esecuzione
Coltura trattata	Vite da vino <i>Vitis vinifera</i>	Da elenco coltivazioni SIAN
Particella catastale	Trento, foglio 12, particella 345	Aggancio al PCG del fascicolo aziendale
Superficie effettivamente trattata	1,8 ha	Non superficie particella, ma area irrorata
Prodotto utilizzato	Mancozeb 80 WP, reg. 12345	Numero registrazione ministeriale
Quantità impiegata	2 kg/ha — totale 3,6 kg	Dose effettiva, non dose etichetta
Avversità per cui si tratta	Peronospora <i>Plasmopara viticola</i>	Diagnosi del bersaglio
Volume miscela	120 L/ha — totale 216 L	Volume soluzione applicata
Mezzo di applicazione	UAV DJI Agras T100 — matricola IT-12345	Per droni: modello + matricola ENAC
Esecutore materiale	Mario Rossi — patentino fito IT-456	Persona fisica con abilitazione
Condizioni meteo	Vento 2,1 m/s — temp 18 °C — UR 64%	A inizio trattamento
Note	—	Eventuali deroghe, mescolanze, anomalie

Per i trattamenti con drone (UAV) la *Linea guida ENAC PDRA-S01* e le condizioni autorizzative SAPR richiedono inoltre la registrazione di matricola del SAPR, identificativo del PMA (pilota), condizioni di vento ed altezza di volo — dati che il QdCA digitale può recepire integralmente.

Tempo di registrazione

L'art. 16 c. 3 del D.Lgs. 150/2012 fissa il termine a non oltre trenta giorni dall'uso del prodotto, e comunque entro il termine del raccolto (qualunque dei due sia anteriore). Il digitale non modifica il termine ma lo rende più verificabile: i timestamp SIAN sono opponibili in sede di ispezione.

05 Come ci si arriva operativamente

Tre possibili percorsi di adeguamento.

5.1 Percorso SIAN diretto

Compilazione direttamente sull'area riservata SIAN — accesso via SPID/CIE del titolare dell'azienda agricola.

- Pro: gratuito, senza intermediari.
- Contro: UI ostica, lenta su grandi volumi di trattamenti, nessuna interoperabilità con software di campo.
- Consigliato per: aziende di piccolissime dimensioni con pochi trattamenti annui.

5.2 Software gestionale di mercato

Software commerciali integrati con SIAN via API:

- *Quaderno di Campagna* di Image Line (la soluzione storica più diffusa, ~€80–200/anno)
- *xFarm* (suite più ampia con agricoltura di precisione, ~€150–400/anno)
- Suite trattori connessi (John Deere Operations Center, Landini *Quaderno di Campagna 2026*, ecc., spesso bundled col mezzo)

Pro: UI moderna, importazione dati da macchine, condivisione cliente-CAA. Contro: costo ricorrente, dipendenza dal vendor. Consigliato per: aziende strutturate, contoterzisti che gestiscono più clienti.

5.3 Delega al CAA (Centro Assistenza Agricola)

Il CAA (Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri...) gestisce già il fascicolo aziendale per la maggior parte degli agricoltori italiani. Estendere il mandato al QdCA digitale è la via più diffusa.

- Pro: nessun apprendimento, costo basso (€50–150/anno aggiuntivi al mandato fascicolo).

- Contro: il CAA compila *ex post* su dati che voi gli passate; tempi di scarto + responsabilità sulla qualità del dato resta vostra.
- Consigliato per: aziende già in mandato CAA, che vogliono il minimo carico interno.

06 Sanzioni: il registro non è opzionale

Il quadro sanzionatorio sta nell'art. 24 del D.Lgs. 150/2012 e si applica al registro a prescindere dal formato (cartaceo fino a fine 2026, digitale obbligatorio dal 2027).

Violazione	Norma	Sanzione
Omessa o irregolare tenuta del registro dei trattamenti	Art. 24 c. 7 D.Lgs. 150/2012	Da € 500 a € 1.500
Reiterazione della violazione	Art. 24 c. 13 D.Lgs. 150/2012	Sospensione del patentino fito da 1 a 6 mesi, o revoca
Mancata compilazione di campi obbligatori	Art. 24 c. 7 D.Lgs. 150/2012	Da € 500 a € 1.500
Acquisto/utilizzo senza abilitazione (patentino fito)	Art. 24 c. 6 D.Lgs. 150/2012	Da € 2.000 a € 12.000
Trattamento eseguito da soggetto non abilitato	Art. 24 c. 6 D.Lgs. 150/2012	Da € 2.000 a € 12.000
Falsità nelle scritturazioni del registro	Art. 483 c.p. (falso in atto pubblico, se firma digitale SPID)	Penale: reclusione fino a 2 anni

Attenzione al falso ideologico digitale: con la firma SPID il QdCA assume valore di atto pubblico ai sensi dell'art. 25 CAD (D.Lgs. 82/2005). La compilazione di dati materialmente falsi (data fittizia, prodotto diverso da quello realmente usato, particella che non corrisponde) integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (art. 483 c.p.) — reclusione fino a 2 anni. È un salto qualitativo non banale rispetto al cartaceo, dove di solito si applicava la sola sanzione amministrativa.

Le Autorità competenti al controllo sono:

- ASL (Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) — controllo principale dei registri.

- Carabinieri Forestali — controlli su trattamenti vicino aree protette / Natura 2000.
- Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) del MASAF — controlli sulla filiera produzioni di qualità (DOP/IGP/SQNPI).
- Regioni e Province — controlli sul rispetto del PAN territoriale.

L'introduzione del QdCA digitale abilita controlli incrociati automatici che prima erano impossibili: SIAN può cross-checkare il dichiarato in QdCA con il *registro acquisti* (le rivendite caricano sul portale le vendite di prodotti fitosanitari nominative, tramite *patentino-cliente*) e segnalare incongruenze (prodotto acquistato → mai dichiarato in QdCA; trattamento dichiarato → prodotto mai acquistato).

07 Le 5 trappole più comuni per chi fa irrorazione con drone

Trappola 1 — "Il contoterzista mi gestisce il quaderno"

No. Il QdCA è dell'utilizzatore professionale titolare del fascicolo aziendale. Il contoterzista può inserire dati per voi *via interoperabilità SIAN previa delega formale registrata nel fascicolo*, ma la firma digitale resta vostra. Se il contoterzista vi promette di "occuparsene lui" senza che abbiate dato una delega tracciata, in caso di ispezione l'unico sanzionato siete voi.

Trappola 2 — "Il dronista non ha il patentino fito ma è il proprietario che ha autorizzato"

Non basta. L'art. 24 c. 6 del D.Lgs. 150/2012 punisce chi *esegue* il trattamento senza abilitazione. L'autorizzazione del proprietario non sana la violazione. Il pilota UAS che irroro deve avere il certificato di abilitazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino fito PAN) — diverso e cumulativo con il patentino UAS (A2/STS) e con l'abilitazione specifica all'aerospray.

Trappola 3 — "Per il drone non serve il patentino fito perché non tocco il prodotto"

Falso. L'art. 3 del D.Lgs. 150/2012 definisce *utilizzatore* chi *applica* i prodotti fitosanitari, indipendentemente dalla modalità tecnica di applicazione. Il pilota UAS che eroga miscela contenente fitofarmaco è utilizzatore professionale a tutti gli effetti — pari grado di chi tira la pompa a spalla, chi guida l'atomizzatore o il distributore a barra.

Trappola 4 — "Compilo il QdCA il giorno prima della visita ASL"

Strategia ad altissimo rischio nel digitale. Nel cartaceo era prassi diffusa (e tollerata) compilare in fretta a sportello aperto. Nel digitale i timestamp SIAN sono oggettivi: se 14 trattamenti maggio-luglio

risultano tutti registrati il 20 settembre, l'ispettore vede compilazione *ex post* in massa e contesta l'art. 16 c. 3 (registrazione entro 30 giorni) per ogni trattamento — sono 14 violazioni distinte, non una.

Trappola 5 — "Per i trattamenti su mia proprietà personale (orto, vigna familiare) non mi serve"

Solo se siete utilizzatore non professionale. Il discrimine non è la proprietà del fondo ma l'uso del prodotto: chi acquista *prodotti per uso professionale* (etichetta PFnPE o PFPO) deve avere il patentino e tenere il registro. Solo i *prodotti per uso non professionale (PPO)* — ridottissima categoria, vendita libera al pubblico — sono esclusi. Praticamente tutti i fitofarmaci agricoli sono *per uso professionale*.

08 Checklist riepilogo: 12 punti per il QdCA digitale

Stampatela, appendetela in azienda. È pensata per chi parte da zero — o quasi.

- ☐ 1. Verifica fascicolo aziendale SIAN aggiornato (CAA o accesso diretto)
- ☐ 2. Piano Colturale Grafico (PCG) caricato con tutte le particelle effettivamente coltivate
- ☐ 3. Certificato di abilitazione fitosanitaria (patentino PAN) del titolare in corso di validità
- ☐ 4. Patentino PAN di ogni operatore che eroga prodotto in azienda (incluso dronista esterno)
- ☐ 5. SPID/CIE del titolare attivo e funzionante per accesso SIAN
- ☐ 6. Decisione presa: SIAN diretto vs software gestionale vs CAA
- ☐ 7. Se contoterzista UAS coinvolto: delega formale registrata nel fascicolo per la trasmissione SIAN
- ☐ 8. Procedura interna per la compilazione entro 30 giorni da ogni trattamento
- ☐ 9. Dati standardizzati di campo: scheda trattamento con prodotto, dose, particella, mq, condizioni meteo
- ☐ 10. Archivio digitale schede di trattamento contoterzisti conservato 3 anni minimo
- ☐ 11. Conservazione fatture di acquisto fitofarmaci allineata con dichiarazioni QdCA
- ☐ 12. Promemoria conversione registro cartaceo → digitale entro 31/12/2026

09 Come Hovra automatizza il QdCA per chi fa spraying con drone

Hovra Own integra nel ciclo operativo della missione UAS la generazione automatica della *scheda di trattamento* da trasferire al QdCA del committente:

- Pre-missione: pianificazione vincolata a particella catastale specifica (PCG-compatibile), validazione del prodotto contro etichetta autorizzata, calcolo dose target e volume miscela.
- In missione: registrazione automatica condizioni meteo (vento, temperatura, UR), altezza di volo, area effettivamente coperta dal pattern di volo (con scarto rispetto al pianificato).
- Post-missione: generazione *scheda di trattamento* digitale firmata dal pilota — pronta per essere trasmessa via API al SIAN del cliente.
- Tracciatura abilitazioni: matrice patentini PAN + patentini UAS + abilitazioni aerospray del personale, con alert scadenze.
- Archivio decennale delle schede, conforme art. 16 D.Lgs. 150/2012.

→ [Scopri il modulo Spraying Compliance su hovra.it](#) → Articoli correlati: [RENTRI per operatori UAS](#) · [Albo Gestori cat. 5](#) · [Patentino A2 + STS](#)

10 Bibliografia

Fonti primarie

- D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 — Attuazione Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi. Artt. 3, 16, 24. [Gazzetta Ufficiale](#)
- D.M. 22 gennaio 2014 — Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN). Allegato III, sezione registro trattamenti.
- Direttiva 2009/128/CE — Quadro EU per l'uso sostenibile dei pesticidi.
- Reg. (UE) 2023/564 della Commissione — obbligo tenuta elettronica dei registri fitosanitari.
- Reg. esecutivo (UE) 2025/2203 della Commissione — specifiche operative tracciabilità digitale.
- D.M. MASAF 30 dicembre 2025 — Calendario digitalizzazione del Quaderno di Campagna, pubblicato in GU del 23 aprile 2026. Art. 1.
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice Amministrazione Digitale) — art. 25 sul valore probatorio della firma SPID.
- Codice Penale, art. 483 — Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Fonti istituzionali

- MASAF — Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste — www.politicheagricole.it
- SIAN — Sistema Informativo Agricolo Nazionale — www.sian.it

- AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — gestore tecnico SIAN
- ICQRF — Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi
- ENAC — per le operazioni UAV (PDRA-S01 aerospray) — www.enac.gov.it

Articoli correlati nella serie

- [CB#001 — RENTRI per operatori drone fitosanitari](#) — la tracciabilità *del rifiuto* prodotto dal trattamento
 - [CB#002 — Albo Gestori cat. 5 per operatori UAS](#) — autorizzazione al trasporto rifiuti
 - [CB#003 — Patentino A2 + STS](#) — i patentini di volo necessari per fare UAS commerciale
-

Questo documento ha finalità informative e divulgative. Non sostituisce in alcun caso il parere di un legale ambientale o di un consulente qualificato. Le norme citate sono in continua evoluzione: verificare la versione vigente prima di prendere decisioni operative.

Nimber S.r.l.